REVISIONE DELLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 48

Compenso per assenza dalla residenza in sostituzione dell'indennità di trasferta

Al personale addetto alla scorta dei treni viene corrisposto, in sostituzione dell'indennita' di trasferta, un compenso nelle misure di cui appresso per ogni ora di assenza dalla residenza, quando effettua servizi per conto del deposito o della stazione cui e' stabilmente addetto, che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, e cioe' fra due successivi riposi giornalieri in residenza, un'assenza di durata non inferiore a 5 ore:

Capo treno..... L. 103 Conduttore, assistente viaggiante e frenatore..... L. 94

Le suddette misure orarie sono annualmente aumentate, a far tempo dal 1 gennaio 1970, del 7,5 per cento fino alla concorrenza del 90 per cento degli attuali importi orari dell'indennita' diurna feriale di trasferta. In caso di aumento delle misure dell'indennita' di trasferta, il compenso per assenza dalla residenza sara' stabilito in misura pari all'85 per cento dell'indennita' di trasferta stessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della relativa legge. Per servizi interessanti il periodo compreso tra le ore 22 e le 6, queste ore comprese, il compenso va corrisposto anche se nella giornata di turno la durata complessiva dell'assenza dalla residenza sia inferiore a 5 ore. (7) Detto compenso e' cumulabile con l'indennita' di pernottazione prevista dal precedente articolo. Il periodo di assenza e' calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo in residenza. (14)

Versione in vigore dal 8 aprile 1983, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 13

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 11 febbraio 1970, n. 34
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1970

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(7) Il D.P.R. 16 settembre 1977, n. 1206, ha disposto (con l'art.1, lettera f) che i limiti minimi di durata di cui al terzultimo, penultimo ed ultimo comma dell'art. 2, al primo comma dell'art. 18, al primo ed al quarto comma dell'art. 41 ed al primo ed al quarto comma dell'art. 48 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono stabiliti in quattro ore.

(14) Il Decreto 4 febbraio 1983 (in G.U. 24/03/1983, n. 82) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita' ad essa connesse sono rideterminate come segue: [...] b) le indennita' sostitutive dell'indennita' di missione rideterminate in correlazione con le misure dell'indennita' di trasferta stabilite al punto A) dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206, ai sensi degli articoli 41, 48 e 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni (articolo 1, punto B), decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206), gia' elevate con il decreto ministeriale citato nelle premesse, sono aumentate di un ulteriore 12 per cento".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/revisione-delle-competenze-accessorie-del-personale-dell-azienda/art-48-compenso-per-assenza-dalla-residenza-in-sostituzione-dell-indennita/versione/13

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it